



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile di Agrigento

Prot. 55327 del 11 MAR. 2019

OGGETTO: Indirizzi operativi sulle procedure di competenza dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per i
laghetti collinari ed i piccoli invasi.
.....

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Premesso che :

1. con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 la Regione Siciliana ha recepito in maniera dinamica il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nel seguito T.U.E. ;
2. il comma 1, lett. e) dell'art. 3 – definizioni degli interventi edilizi - del T.U.E. definisce quali sono gli "interventi di nuova costruzioni" che comportano trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio ed in particolare, nel caso di che trattasi, *sono comunque da considerarsi tali : e1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;*
3. i laghetti collinari ed i piccoli invasi rientrano tra gli interventi di cui al punto 2 e, pertanto, ai sensi dei punti e3) ed e.7) del comma 1 del citato art. 3, comportano trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
4. l'art. 83 – opere disciplinate e gradi di sismicità - del T.U.E. recita che *tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, , sono disciplinate, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;*
5. il **D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363** - *Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta*, nelle premesse, recita testualmente che si applica "....a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza, ai sensi dell'art. 21, superi i 10 metri..." (oggi 15 metri – cfr. art. 2, comma 2, del decreto-legge 8.08.1994, n. 507, convertito con legge 21.10.1994, n. 584) "....ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 mc." (oggi 1.000.000 mc. – cfr. art. 2, comma 2, del decreto-legge 8.08.1994, n. 507, convertito con legge 21.10.1994, n. 584)..... : "....Per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'Ufficio del Genio Civile competente deciderà caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare".
6. In assenza di specifica normativa per le opere di che trattasi e per gli effetti del DPR 1363/1959, si ritiene dover dare indirizzi operativi sulle procedure di competenza dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per i laghetti collinari ed i piccoli invasi. A tal uopo, si precisa che le norme cui fare riferimento, alla data odierna, sono :
 - la **Legge 2 febbraio 1974, n. 64** - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (DPR 380, come recepito dalla LR 16/2016);
 - il **DM 17 gennaio 2018** – norme tecniche per le costruzioni;

Tutto ciò premesso, si dispone che:

- il titolare del diritto reale di proprietà o di superficie che intende realizzare laghetti collinari o piccoli invasi (altezza inferiore a mt. 15,00 e volume inferiore 1.000.000 di mc.) dovrà produrre la denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 17 della L.64/74 (art. 93 DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016) e, ove occorra (zone sismiche 1,2), l' Autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'art.18 della L.64/4 (art. 94 DPR380/2001, come recepito dalla LR 16/2016), fermo restando ogni altro titolo abilitativo, parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso previsto dalle vigenti disposizioni legislative e di competenza di altri Enti/Uffici.
- Per la documentazione e gli elaborati tecnico-descrittivi, si può far riferimento a quelli individuati dal DPR 1363/1959 e dalla L.64/74 (DPR 380, come recepito dalla LR 16/2016);
- In ogni caso, debbono essere effettuati, in relazione all'infrastruttura da realizzare ed alle condizioni geomorfologiche, geologiche e geotecniche del sito in cui si intende realizzare l'invaso, i seguenti calcoli e verifiche:
 1. delle sponde in condizioni di esercizio ad :
 - invaso pieno (alla quota di massimo invaso);
 - invaso vuoto;
 - invaso svuotato rapidamente;
 2. degli scarichi di fondo, di superficie e del canale fugatore (collegamento tra lo scarico di superficie ed il recapito finale delle acque di esubero);
 3. della stabilità del/i pendio/i;
 4. di interferenza con opere e/o infrastrutture circostanti;
 5. della portata di filtrazione attraverso l'opera finalizzata alla verifica dell'eventuale azione di sifonamento.

La presente disposizione sarà notificata, a cura del Dirigente della UO n°1, al personale dell'Ufficio e sarà pubblicata sul sito web dell'Ufficio, unitamente alla modulistica delle istanze e dei relativi allegati, affinché l'utenza ne prenda atto.

L'Ingegnere Capo
(Arch. Salvatore La Mendola)

